

**2G - FOGLIO INFORMATIVO**  
relativo a:  
**FIDEIUSSIONE SPECIFICA**

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA MONTE PRUNO – Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino – Soc. Coop.  
Sede Legale in Roscigno (SA) – cap 84020 - Via IV Novembre, snc  
Sede Amministrativa e Direzione Generale in Sant’Arsenio (SA) – cap 84037 – Via Paolo Borsellino, snc  
Tel.: 0975/398611 - Fax: 0975/398630  
e-mail: [segreteria@bccmontepruno.it](mailto:segreteria@bccmontepruno.it) – PEC [segreteria@pec.bccmontepruno.it](mailto:segreteria@pec.bccmontepruno.it)  
Sito internet: [www.bccmontepruno.it](http://www.bccmontepruno.it)  
Registro delle Imprese della CCIAA di Salerno: C.F. 00269570651 – R.E.A. n. 115469  
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4673.0.0 - cod. ABI 08784  
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A159517  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.  
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari.  
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.  
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220.

## CHE COS’È LA FIDEIUSSIONE SPECIFICA

La fideiussione specifica è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con il debitore principale, il pagamento di un debito del soggetto garantito nei confronti della Banca, derivante da una specifica operazione.

Il **rischio** che grava sul fideiussore è quello di dover pagare il debito del soggetto garantito, nonché di dover rimborsare alla Banca le somme che quest’ultima dovesse restituire a seguito di annullamento, inefficacia o revoca del pagamento effettuato dal debitore principale (c.d. reviviscenza della garanzia).

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Non è prevista l’applicazione di alcuna spesa o commissione a carico del fideiussore.  
Tasso annuo massimo per interessi di mora: nella misura applicata al debitore principale al momento dal quale sorge per costui l’obbligo di pagamento.

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Il fideiussore, quando garantisce l’adempimento di un’apertura di credito a tempo indeterminato, può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla banca quando siano trascorsi 4 (quattro) giorni lavorativi successivi al giorno di ricevimento della lettera raccomandata e diviene efficace solo quando la banca abbia avuto la possibilità di esercitare a sua volta la facoltà di recedere dal rapporto di apertura di credito, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore principale e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

Il fideiussore risponde sia delle obbligazioni del debitore principale in essere al momento in cui la banca ha preso conoscenza del recesso, sia di quelle che venissero a sorgere successivamente, ma in dipendenza del rapporto garantito.

Il fideiussore, nel caso in cui il credito garantito sia a tempo determinato, non può recedere, se non per giusta causa, dalla garanzia fideiussoria, che rimane efficace fino al completo pagamento del debito garantito.

#### **Tempi massimi per la chiusura del rapporto**

n. 4 (quattro) giorni lavorativi successivi alla richiesta del fideiussore di rilascio della dichiarazione liberatoria, al cui invio la banca provvede, nello stesso termine, se si sono verificate le relative condizioni (pagamento del debito, accordo tra la banca e il fideiussore di liberare quest'ultimo, ecc.).

In caso di recesso del fideiussore, ove consentito, i tempi massimi di chiusura del rapporto coincidono con il termine entro il quale ha effetto la comunicazione di recesso, come indicato sopra, alla voce "recesso dal contratto".

#### **Reclami, ricorsi e mediazione**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca, via Paolo Borsellino, snc – 84037 SANT'ARSENIO (SA), indirizzo di PEC [segreteria@pec.bccmontepruno.it](mailto:segreteria@pec.bccmontepruno.it), indirizzo email [trasparenza@bccmontepruno.it](mailto:trasparenza@bccmontepruno.it), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it);
- Altro organismo di mediazione convenuto tra le parti.

Qualora il Cliente intendesse avvalersi dell'ABF, è tenuto ad inviare formale reclamo (in forma scritta) alla Banca, la quale ha 60 giorni di tempo, da calendario, per rispondere al reclamo presentato. Nel caso in cui il Cliente decidesse di non accogliere quanto indicato dalla Banca, può adire l'ABF così come indicato dalla guida pratica dell'argomento in oggetto, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

#### **LEGENDA**

<b>Debitore principale:</b>	è il soggetto di cui si garantisce l'adempimento in favore della Banca.
<b>Fideiussore</b>	è il soggetto che rilascia la fideiussione a favore della Banca, obbligandosi, solidalmente insieme al debitore principale, a garantire il pagamento di quest'ultimo alla Banca.
<b>Interessi di mora</b>	Importo che il fideiussore deve corrispondere in caso di suo ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto in qualità di garante.
<b>Solidarietà fra fideiussori:</b>	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (Banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.